



HUNGARIAN
HELSINKI
COMMITTEE



Sveučilište u
Zagrebu
University of Zagreb

POLICY BRIEF - ITALIA

Mitja Gialuz, Michela Miraglia, Jacopo Della Torre e Alessandro Malacarne

Dipartimento di Giurisprudenza

Università di Genova

1. INTRODUZIONE

Le seguenti *policy briefs* sono state elaborate dal gruppo di ricerca dell'Università di Genova sulla base dei risultati dello studio teorico ed empirico condotto nell'ambito del progetto europeo *DIGIRIGHTS, DIGItalisation of defence RIGHTS in criminal proceedings*, coordinato dall'Università KU Leuven (Belgio). Considerato che il fenomeno della digitalizzazione ha interessato numerosi aspetti dei sistemi di giustizia penale contemporanei, il progetto *DIGIRIGHTS* – che riunisce diverse Università e Centri di ricerca (KU Leuven, Tartu Ülikool, Magyar Helsinki Bizottság, Universität Göttingen, Università di Genova, Sveučilišta u Zagrebu, Université du Luxembourg), si propone di valutare come la tecnologia possa implementare l'effettività dei diritti di difesa nel corso del procedimento penale. Concentrandosi sui diritti più suscettibili di essere esercitati in forma “informatizzata” (ovvero il diritto all'interpretazione e alla traduzione, il diritto di accesso al fascicolo processuale, il diritto al difensore e il diritto ad essere presenti al processo), l'obiettivo è quello di promuoverne una digitalizzazione che garantisca uno *standard* di tutela uniforme e adeguato a livello europeo.

Per ciascuno dei diritti oggetto del progetto *DIGIRIGHTS*, le seguenti *policy briefs* hanno l'obiettivo di fornire una panoramica chiara e sintetica su diversi aspetti chiave. In particolare, esse offrono: a) una breve descrizione dello stato attuale della legislazione italiana in materia, evidenziando eventuali normative di riferimento e il loro livello di applicazione; b) un'analisi dei principali risultati emersi dalla ricerca empirica condotta a livello nazionale, con particolare attenzione alle criticità e alle buone pratiche rilevate; c) una serie di proposte concrete volte a

migliorare l'attuazione e l'efficacia del processo di digitalizzazione, con l'intento di favorire un approccio più inclusivo ed efficace.

Questo documento è pensato per supportare il dibattito pubblico e fornire strumenti utili ai decisori politici e agli *stakeholder* interessati. Si precisa che una trattazione più dettagliata e organica è contenuta nel *Report* italiano DIGIRIGHTS.

2. RIGHT TO INTERPRETATION AND TRANSLATION

2.1 La normativa

Il codice di procedura penale italiano (c.p.p.) contiene due disposizioni espressamente dedicate all'assistenza linguistica a distanza.

Da un punto di vista cronologico, la prima ad essere stata introdotta è l'art. 143-*bis*, comma 3, c.p.p., introdotto dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, volto a recepire l'art. 7 della Direttiva 2012/29/UE recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. L'obiettivo del legislatore era quello di tutelare il diritto della vittima non madrelingua a partecipare attivamente al procedimento, riducendo al contempo i costi legati agli spostamenti degli interpreti. In particolare, la norma prevede che l'assistenza di un interprete a beneficio della vittima possa essere fornita, ove possibile, «anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreché la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento».

La seconda disposizione rilevante in tema di interpretazione a distanza è l'art. 51-*bis*, comma 5, disp. att. c.p.p., introdotto dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, come modificato dal d.lgs. 23 giugno 2016, n. 129. Tale norma è stata introdotta onde recepire nell'ordinamento italiano la Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Stando al testo della legge, il giudice ha facoltà disporre, ove vi siano strumenti tecnici idonei, che l'assistenza dell'interprete avvenga «mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, salvo che ciò possa causare concreto pregiudizio al diritto di difesa».

2.2 Principali risultati della ricerca empirica

A) Mancanza di criteri legali prestabiliti.

L'autorità giudiziaria italiana ha un potere discrezionale nel decidere se e come l'interprete possa fornire la propria assistenza linguistica a distanza. I citati artt. 143-*bis* c.p.p. e 51-*bis*,

disp. att. c.p.p., infatti, non contengono alcun riferimento a criteri quali, ad esempio, la natura del reato, la lontananza geografica dell'indagato/accusato o la rarità della lingua utilizzata nel procedimento. Neppure è richiesto, *de iure condito*, il consenso dell'imputato, né l'autorità giudiziaria è tenuta ad acquisire il parere dell'interprete.

Invero, l'unico parametro stabilito dalla legge è legato alla necessità che l'interpretazione a distanza garantisca un effettivo esercizio dei diritti in capo al beneficiario (imputato, vittima o testimone). Per un verso, l'art. 51-*bis*, comma 5, c.p.p. stabilisce, come già ricordato, che il giudice non possa disporre l'interpretazione a distanza quando ciò può causare un pregiudizio concreto al diritto di difesa. Nella medesima prospettiva, l'art. 143-*bis*, comma 3, c.p.p. prevede che l'interpretazione a distanza deve essere attuata in modo tale da garantire alla vittima il corretto esercizio dei suoi diritti e la piena comprensione delle modalità di svolgimento del procedimento.

Orbene, la mancanza di indicazioni specifiche contenute agli artt. 143-*bis* c.p.p. e 51-*bis*, disp. att. c.p.p. impone di chiedersi quale debba essere la collocazione fisico-geografica dell'interprete nei casi in cui la sua opera professionale sia svolta da remoto. In effetti, l'attuale normativa non specifica nulla a tale riguardo. Di conseguenza, l'autorità giudiziaria è libera nell'individuare il luogo dal quale l'interprete parteciperà all'udienza.

La ricerca empirica condotta nell'ambito di questo progetto dimostra che gli interpreti preferiscono generalmente essere presenti nello stesso luogo in cui si trova l'imputato. Ciò è dovuto a molteplici fattori: *i*) la percezione che l'imputato si senta più a suo agio quando l'interprete gli è vicino; *ii*) la vicinanza dell'interprete potrebbe consentire di comunicare meglio con l'imputato e di fornire informazioni aggiuntive o ulteriori spiegazioni a fronte di espressioni orali poco chiare; *iii*) stabilire un dialogo più fluente tra interprete e imputato.

B) L'impiego di strumenti di intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda gli strumenti di IA impiegati per fornire assistenza linguistica, la normativa italiana è del tutto silente. La ricerca empirica ha dimostrato, inoltre, che attualmente non vengono utilizzati strumenti di IA per fornire assistenza linguistica nei tribunali penali italiani, né per l'interpretazione simultanea né per la traduzione.

Tuttavia, due punti di vista opposti sono emersi circa un ipotetico utilizzo futuro di questi strumenti per supportare e/o sostituire l'attività dell'interprete. Alcuni intervistati ritengono che l'integrazione di *software* di interpretazione istantanea nel loro lavoro potrebbe essere vantaggiosa, specie nel corso della fase dibattimentale. Altri, invece, si mostrano

particolarmente scettici su questo profilo, considerando perlopiù detti strumenti alla stregua di “elementi di distrazione nello svolgimento del lavoro”.

2.3 Raccomandazioni

- Obbligo di verifica della collocazione geografica dell’interprete: il giudice dovrebbe essere tenuto a sentire l’interprete per accertarne l’esatta posizione durante l’attività di assistenza linguistica a distanza. Questa misura contribuirebbe a garantire la trasparenza del processo e a prevenire eventuali problematiche legate alla giurisdizione o alla qualità del servizio;
- Tutela della riservatezza della comunicazione tra avvocato e imputato: particolare attenzione dovrebbe essere riservata alla garanzia di un canale di comunicazione sicuro e riservato tra il difensore e l’imputato nei casi in cui sia necessario l’intervento di un interprete. L’adozione di strumenti tecnologici adeguati potrebbe aiutare a preservare la confidenzialità di queste interazioni;
- Valutazione dell’uso di strumenti di intelligenza artificiale (IA) nell’assistenza linguistica: attualmente, in Italia non esiste una normativa specifica sull’uso dell’IA per l’assistenza linguistica nei procedimenti penali. Tuttavia, dato il crescente impiego di tali strumenti nella vita quotidiana, riteniamo opportuno valutarne l’introduzione, seppur con limiti ben definiti. In particolare, l’IA: a) potrebbe essere impiegata nella fase pre-processuale per agevolare la comunicazione tra difensore e imputato; b) potrebbe essere utilizzata per la creazione di modelli *standard* di documenti destinati alla cooperazione giudiziaria internazionale; c) al contrario, non dovrebbe essere impiegata per la traduzione di documenti e atti processuali rivolti all’imputato, in quanto ciò potrebbe compromettere la comprensione piena e corretta degli atti giudiziari;
- Elaborazione di linee guida specifiche per gli interpreti: sarebbe opportuno predisporre linee guida dettagliate per l’attività di assistenza linguistica a distanza, al fine di garantire *standard* elevati di professionalità e uniformità nelle procedure.

3. RIGHT TO ACCESS THE CASE FILE

3.1 La normativa

La legge delega 27 settembre 2021, n. 134 e il d.lgs. 15 ottobre 2022, n. 150 (cd. Riforma Cartabia) hanno introdotto una disciplina organica e generale del “processo penale telematico” (artt. 110, 111-*bis* e 111-*ter* c.p.p.). A tal proposito, l’obiettivo della riforma era quello di creare una “cancelleria digitale”, onde consentire, in specie alla difesa, non solo il caricamento e la

consultazione elettronica degli atti giudiziari, ma anche la gestione a distanza dell'intero procedimento (accesso ai documenti, consultazione del calendario, utilizzo del sistema di pagamento *online* delle spese processuali, etc.).

3.2 Principali risultati della ricerca empirica

La nostra ricerca mostra che il nuovo quadro giuridico predisposto dalla riforma Cartabia è sufficientemente adeguato. Tuttavia, sono stati individuati numerosi ostacoli di ordine pratico. A questo proposito, la ricerca empirica ha evidenziato tre problemi principali:

- a) i cancellieri e gli assistenti del giudice non hanno competenze e formazione sufficienti per gestire una digitalizzazione completa del fascicolo elettronico;
- b) molti tribunali non dispongono delle attrezzature tecniche necessarie, come *computer* e connessioni *Internet* veloci;
- c) le applicazioni informatiche e i *software* progettati dagli ingegneri – e attualmente in uso nei tribunali italiani – presentano spesso problemi di interfaccia utente che rendono difficile l'interazione. Ad esempio, gli avvocati sono talvolta costretti a contattare telefonicamente o via email la cancelleria del tribunale per sapere se il *file* è stato caricato correttamente sulla piattaforma *online*.

La ricerca evidenzia che la piattaforma APP, attualmente utilizzata solo da giudici e pubblici ministeri per il deposito di alcuni atti giudiziari, non funziona in modo efficace. In precedenza, il pubblico ministero poteva richiedere l'archiviazione tramite un semplice modulo cartaceo standard, consentendo una rapida conclusione del procedimento. Oggi, invece, è obbligato ad accedere ad APP e a seguire una procedura più complessa e articolata, che richiede un tempo significativamente maggiore rispetto al passato.

3.3 Raccomandazioni

- l'infrastruttura per la gestione dei documenti elettronici dovrebbe essere migliorata. In generale, dovrebbe essere possibile gestire i documenti in modo più efficiente;
- raccomandiamo l'organizzazione di corsi di formazione professionale per tutti gli attori coinvolti nel procedimento penale telematico;
- onde migliorare la transizione digitale al processo penale telematico, si dovrebbero promuovere corsi di formazione per gli studenti già durante nel corso degli studi universitari.

4. RIGHT TO ACCESS TO LAWYER

4.1 La normativa

L'art. 24, comma 2, Cost. italiana riconosce l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni fase e grado del procedimento. Tale garanzia comprende, in ambito penale, non solo il contributo personale dell'indagato/difensore/condannato (la cd. autodifesa), ma anche la cd. difesa tecnica. Com'è noto, una delle componenti principali onde garantire un'elevata qualità della difesa tecnica è rappresentata dal diritto di comunicare privatamente con il proprio difensore (cfr. Corte cost. n. 216/1996). Inoltre, ai sensi dell'art. 6, par. 1 e 3, lett. c) della CEDU e della Direttiva 2013/48/UE, all'indagato dovrebbe essere garantito, di norma, l'accesso all'assistenza legale dal momento in cui viene formulata un'accusa nei suoi confronti.

4.2 Principali risultati della ricerca empirica

4.2.1 Comunicazione privata tra difensore e cliente detenuto in carcere (custodia cautelare o *in executivis*) al di fuori dell'udienza.

A) Comunicazione telefonica.

La possibilità per il detenuto di avere una conversazione telefonica privata con il proprio difensore è consentita dall'art. 39 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. La norma prevede che i condannati e gli internati possano essere autorizzati dal direttore dell'istituto penitenziario a corrispondere telefonicamente con i propri familiari e conviventi o, in presenza di ragionevoli e accertati motivi, con altre persone. Com'è evidente, non vi è alcun riferimento esplicito alla possibilità di comunicare con un avvocato.

A fronte di ciò, si sono andati delineando due orientamenti giurisprudenziali opposti. In particolare, è dubbio se, al pari del colloquio *de visu* (art. 18, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354), anche la comunicazione telefonica possa essere effettuata senza limiti numerici e in pur in mancanza di autorizzazione preventiva del direttore dell'istituto penitenziario.

La Corte di cassazione afferma che, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 230/2000, l'esercizio del diritto alla comunicazione telefonica, a differenza del colloquio personale, richiede la preventiva autorizzazione del direttore del carcere (cfr. Cass. 23557/2023; 40011/2013; 43154/2004).

Per converso, diversi tribunali di merito sostengono che l'esercizio del diritto di comunicare telefonicamente con il proprio difensore, giacché inerisce direttamente al diritto di difesa (art. 24 Cost.), non può essere lasciato alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria. Secondo questa prospettiva, dunque, il diritto del detenuto ad effettuare comunicazioni

telefoniche è illimitato, sia per numero che per durata (cfr. Tribunale dell'Aquila, ordinanza del 20 settembre 2022).

B) Comunicazione via videoconferenza.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, con la circolare n. 0031246U del 30 gennaio 2019, ha introdotto, in via sperimentale, l'utilizzo della piattaforma *Skype* per consentire ai detenuti di effettuare videochiamate con soggetti esterni (compresi gli avvocati). Tale provvedimento ha espressamente stabilito che la videochiamata deve essere equiparata al colloquio *de visu* di cui agli artt. 18 della legge n. 354/1975 e 37 del D.P.R. n. 230/2000. Di conseguenza, la videoconferenza avvocato-cliente rappresenta una forma di comunicazione equivalente al colloquio.

Recentemente, con un nuovo *Memorandum* (26 settembre 2022), il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha sollecitato un uso più esteso della videoconferenza in questo contesto, ribadendo che siffatto strumento va equiparato, i quanto a regolamentazione giuridica, al colloquio personale e non al colloquio telefonico.

Tuttavia, la ricerca empirica ha messo in luce alcune criticità:

- l'uso delle piattaforme di comunicazione digitale (*Skype, Teams, etc.*) è ancora quantitativamente ridotto. Alcune carceri non dispongono neppure di sistemi di videoconferenza; in altre sono disponibili solo poche postazioni. Di conseguenza, questo tipo di comunicazione, contrariamente a quanto indicato nel *Memorandum*, ha una durata limitata. Secondo alcuni avvocati intervistati, ciò costituisce una violazione del diritto alla difesa;
- vi sono spesso problemi di connessione;
- ci sono criticità in termini di riservatezza del colloquio. Le telecamere utilizzate non hanno una visuale a 360 gradi, cosicché il difensore – collegato da remoto – può vedere solo la parte superiore del corpo del detenuto, non anche il *background*.

4.2.2 Comunicazione privata tra avvocato e cliente in udienza

Ai sensi dell'art. 133-ter, comma 7, c.p.p., «è sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei».

La ricerca ha evidenziato diverse criticità:

- la garanzia prevista dalla normativa risulta, di fatto, inefficace. Gli imputati incontrano notevoli difficoltà nel consultarsi con i propri avvocati e nel ricevere consigli prima, durante e dopo le udienze;

- in molte aule di tribunale mancano postazioni telefoniche che permettano una comunicazione riservata tra avvocati e clienti. Di conseguenza, il contatto può avvenire solo attraverso il *computer* presente in aula, a seguito di una sospensione dell'udienza;
- gli avvocati, nella maggior parte dei casi, non possono vedere il contesto in cui si trova l'imputato, spesso detenuto in carcere, il che limita la possibilità di garantire una comunicazione realmente riservata.
- anche quando in aula è presente un telefono, l'attivazione della connessione richiede tempi troppo lunghi, rendendo difficile, se non impossibile, un contatto rapido e tempestivo con il cliente.

4.3 Raccomandazioni:

- Potenziamento dell'infrastruttura tecnica nelle aule di giustizia e negli istituti penitenziari: è essenziale migliorare la qualità delle tecnologie utilizzate per la videoconferenza, garantendo una trasmissione chiara e stabile. In particolare, l'introduzione di videocamere a 360 gradi permetterebbe una visione più ampia e trasparente delle interazioni;
- Introduzione di una normativa specifica sulla videoconferenza per i colloqui tra difensore e assistito: attualmente, manca una disciplina organica di livello di fonte primaria o secondaria che regoli l'uso della videoconferenza per i colloqui tra avvocato e cliente. Una normativa chiara potrebbe stabilire le condizioni di utilizzo, le garanzie di riservatezza e le misure di sicurezza informatica, assicurando che il diritto di difesa venga esercitato in modo pieno ed efficace.

5. RIGHT TO BE PRESENT

5.1 La normativa

Il tema della partecipazione a distanza nel processo penale italiano è stato profondamente influenzato dalla già richiamata riforma Cartabia. La normativa ha introdotto una regola generale sulla partecipazione a distanza/virtuale al procedimento. Con i nuovi articoli 133-*bis* e 133-*ter* c.p.p., il legislatore ha inteso stabilire alcuni principi generali e garanzie fondamentali che devono essere rispettati in ogni caso di partecipazione da remoto. Queste regole devono essere applicate ogniqualvolta il codice prevede che le parti possano partecipare a distanza a un'udienza o compiere un atto a distanza. I casi di partecipazione a distanza sono espressamente previsti dal Codice di procedura penale.

La “regola d’oro” della nuova normativa è il consenso (effettivo e informato) del difensore/parte al compimento a distanza dell’atto processuale. Anche se non è espressamente prevista nelle disposizioni generali (artt. 133-*bis* e 133-*ter*, c.p.p.), questa regola è stabilita nelle disposizioni specifiche che introducono le ipotesi di partecipazione a distanza. A volte la legge richiede solo il consenso dell’indagato/imputato, a volte richiede il consenso di tutte le parti (compresi il pubblico ministero e la vittima, se presente).

5.2 Principali risultati della ricerca empirica

- la partecipazione a distanza limita la capacità dell’imputato di comprendere appieno ciò che avviene in aula e di reagire tempestivamente. L’uso della telecamera impedisce di cogliere numerosi segnali non verbali, mentre lo schermo non permette di visualizzare dettagli che sarebbero invece evidenti con la presenza fisica del testimone in aula;
- le sfumature della comunicazione non verbale, fondamentali per un controinterrogatorio efficace, possono risultare compromesse nel corso di una videoconferenza;
- la maggior parte degli intervistati ha evidenziato diversi problemi legati alla qualità dell’immagine e del suono, causati dalla mancanza di attrezzature audiovisive adeguate. In molti casi, la telecamera non è in grado di mettere a fuoco correttamente l’imputato, rendendo difficile osservare chiaramente i suoi lineamenti e le sue espressioni;
- sebbene il codice di procedura penale garantisca il diritto alla comunicazione riservata tra imputato e avvocato, nella pratica esso risulta inefficace. Le interviste evidenziano le difficoltà degli imputati nel consultarsi con i propri legali e nel ricevere consigli prima, durante e dopo le udienze, con ripercussioni negative sull’efficacia della difesa. La videoconferenza compromette il rapporto diretto e immediato tra l’imputato e il suo avvocato;
- la ricerca empirica ha evidenziato due situazioni in cui la partecipazione a distanza è preferita sia dagli operatori che dagli imputati:
 - i) il primo caso riguarda l’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale in un carcere situato al di fuori del distretto del tribunale in cui si ha sede il giudice che ha adottato la misura. In questa circostanza, sia l’indagato che il suo difensore preferiscono che l’interrogatorio venga condotto dal giudice che ha emesso la misura, piuttosto che da un magistrato che non conosce gli atti processuali. Questo sistema presenta due vantaggi: da un lato, garantisce una migliore tutela del diritto di difesa, poiché il giudice ha già familiarità con i fatti e i documenti della causa; dall’altro, consente di risparmiare tempo e ridurre i costi.
 - ii) il secondo caso riguarda le udienze di carattere meramente organizzativo, che non prevedono l’esame di testimoni né l’interrogatorio dell’imputato.

5.3 Raccomandazioni

- è necessario adottare un sistema informatico che permetta una visione completa e dettagliata della posizione delle parti coinvolte. Questo risulta particolarmente importante nei casi in cui l'imputato *in vinculis* partecipi da remoto rispetto al luogo di detenzione;
- nel caso in cui venga utilizzata la videoconferenza per consentire all'imputato *in vinculis* di partecipare all'interrogatorio o all'udienza, gli agenti di polizia non dovrebbero trovarsi nella stessa stanza, al fine di garantire la spontaneità delle dichiarazioni rilasciate.